



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Quater)**

**Il Presidente**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1899 del 2022, proposto da Novartis Europharm Limited, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Franco Ferrari, Carlotta Ungaretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Franco Ferrari in Roma, via di Ripetta 142;

***contro***

Aifa - Agenzia Italiana del Farmaco, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero della Salute, non costituito in giudizio;

***nei confronti***

Regione Lazio, Daiichi Sankyo Italia S.p.A., non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

- a) della determinazione del Direttore Generale di AIFA n. 1421 del 29.11.2021 (all. 1), pubblicata sul portale istituzionale dell'AIFA in data 29.11.2021 ed efficace dal giorno successivo alla pubblicazione del relativo avviso in Gazzetta Ufficiale, intervenuta in GURI Serie Generale n. 286 dell'1.12.2021 (all. 2), recante “Attribuzione degli oneri di ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2020 (ai sensi dell'art. 1, commi 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 583, 584 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021)”, e dei relativi allegati: A) Elenco quota di ripiano per codice SIS (all. 3); B-B1-B2) Nota sulla metodologia applicativa (novembre 2021) e relativi annessi (all. 4-5-6); C) Elenco quota di ripiano per codice SIS e per Regione (all. 7); D) Elenco quota di ripiano per Regione (all. 8); E) Allegato alla nota metodologica - Descrizione dei file e dei relativi tracciati record pubblicati sul “portale dei servizi” di AIFA (all. 9), ed F) Modalità di versamento alle Regioni – Riferimenti bancari (all. 10);
- b) del relativo Comunicato, recante “Ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2020”, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 29.11.2021 (all. 11);
- c) del ripiano per la spesa farmaceutica per acquisti diretti attribuito a Novartis Farma S.p.A., codice SIS 4789, per lo sfondamento asseritamente imputabile alla Società per l'anno 2020, pari a Euro 143.893.724,86, reso noto tramite l'accesso al sistema AIFA Front-End a far tempo dal 29.11.2021 (all. 12), nonché pubblicato nell'Allegato A alla determina sub a);
- d) di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o connessi, anche non conosciuti dalla ricorrente, ivi inclusi:
- d1) il Comunicato pubblicato in data 2.8.2021 ed aggiornato il 3.8.2021 sul sito istituzionale dell'AIFA recante “Ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2020 – Avvio del procedimento – Esposizione dati” (all. 13) ed i relativi dati resi disponibili alla Società ricorrente tramite la piattaforma Front/End

di AIFA (all. 14), unitamente alla delibera del Consiglio di Amministrazione di AIFA n. 47 del 28.7.2021, recante l'approvazione delle quote di mercato per ciascuna azienda farmaceutica e del conseguente valore complessivo di ripiano dello sfondamento del tetto di spesa 2020, richiamata nel Comunicato del 2.8.2021 predetto e non conosciuta;

d2) la Nota sulla metodologia applicativa approvata a luglio 2021 e pubblicata unitamente al Comunicato sub d1) (all. 15);

d3) la nota datata 23.11.2021 (all. 16) trasmessa dall'AIFA a mezzo pec alla ricorrente in riscontro alle osservazioni dalla stessa inviate in corso di procedimento (all. 17);

d4) la delibera del Consiglio di Amministrazione di AIFA n. 66 del 24.11.2021, recante l'approvazione delle nuove quote di mercato calcolate per ciascuna azienda farmaceutica e del conseguente valore complessivo di ripiano dello sfondamento del tetto di spesa 2020, richiamata nella determina a firma del Direttore Generale dell'AIFA n. 1421/2021 e non conosciuta;

d5) la delibera del Consiglio di Amministrazione di AIFA n. 12 del 28.1.2021, con cui è stato approvato l'elenco dei medicinali orfani ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla l. 145/2018, non conosciuta ma richiamata nella determina a firma del Direttore Generale dell'AIFA n. 1421/2021;

d6) il documento "Monitoraggio della Spesa Farmaceutica Nazionale e Regionale Gennaio – Dicembre 2020 – Consuntivo", datato 28.7.2021, (all. 18), e la relativa delibera di approvazione adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'AIFA in data 28.7.2021, n. 46, non conosciuta, nonché il successivo documento "Monitoraggio della Spesa Farmaceutica Nazionale e Regionale Gennaio – Dicembre 2020 – Aggiornamento", datato 24.11.2021 (all. 19), e la relativa delibera di approvazione adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'AIFA in data 24.11.2021, n. 64, non conosciuta, entrambi richiamati nella determina impugnata sub a).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami richiesta da parte ricorrente con i motivi aggiunti di ricorso;

Rilevato che il ricorso è stato notificato ad almeno un controinteressato, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a.;

Ravvisata l'opportunità - per esigenze di celerità e di concentrazione del giudizio, riconducibili all'art.1 c.p.a. - di accogliere la predetta istanza, disponendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le società comprese negli elenchi allegati al provvedimento AIFA n. 1421 del 29.11.2021, potenzialmente interessate alla eventuale modifica, per ogni ricorrente, degli oneri di ripiano per acquisti diretti per l'anno 2020, per ogni settore di riferimento e per ogni fondo coinvolto dal previsto riparto di oneri, riservata al definitivo ogni valutazione nel merito e sulle spese;

Quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio, l'art. 52, comma 2, c.p.a. prevede che il Presidente può autorizzare la notificazione del ricorso "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile", e secondo quest'ultimo "il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge".

Secondo la giurisprudenza che questo Collegio condivide (cfr. T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V, ord. 12.11.2014 n. 5848; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II, ord. 15.04.2015 n. 5565; Id., Sez. III bis, ord. 13.10.2014 n. 4915), l'art. 52, comma 2, cpa, in combinato disposto con l'art. 151 cpc, consente di disapplicare l'art. 150, comma 3, cpc nella parte in cui prescrive l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, perché l'evoluzione normativa e tecnologica "permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio, quanto a tale modalità di notificazione, di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico

della pubblicazione con modalità cartacea”, e che la pubblicazione dei bandi sui siti web istituzionali - prevista dall’art. 19 del decreto legislativo n. 33/2013 al fine di consentire la massima diffusione delle informazioni relative alle procedure concorsuali - può ritenersi espressione di un principio applicabile a tutte le informazioni relative all’iter procedimentale, ivi comprese quelle relative alle impugnative proposte avverso gli atti della procedura.

Stante l’idoneità della pubblicazione della notifica sui siti web istituzionali a contemperare il diritto alla difesa in giudizio dei controinteressati con il diritto di parte ricorrente a non essere esposto a notevoli esborsi economici, sussistono i presupposti per disporre la notificazione, ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.p.a., per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell’avviso relativo al presente ricorso sui siti web istituzionali dell’AIFA e del Ministero della Salute, nella apposita Sezione prevista dalla legge, con le modalità di seguito esposte;

La pubblicazione dell’avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1) che il giudizio è incardinato dinanzi a questo Tribunale, e il numero di registro generale del ricorso;
- 2) il nome del ricorrente e l’indicazione delle Amministrazioni intimare;
- 3) il testo integrale del ricorso;
- 4) l’indicazione che i controinteressati sono tutte le società sopra indicate;
- 5) il testo integrale della presente ordinanza.

Entro 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, la ricorrente dovrà inviare alle Amministrazioni indicate, in via telematica, il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e l’elenco dei controinteressati.

Entro 15 giorni dal suddetto invio da parte della ricorrente, le Amministrazioni indicate hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale quanto ricevuto.

Le Amministrazioni indicate:

- 1) non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza

definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;

2) subito dopo l'avvenuto adempimento, dovranno rilasciare alla ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, e la parte del sito dove essa è reperibile;

3) dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi). Entro 10 giorni dall'avvenuta ricezione da parte delle Amministrazioni dell'attestato relativo all'avvenuto adempimento, la ricorrente dovrà depositarlo in giudizio.

P.Q.M.

autorizza, ai sensi dell'articolo 41, comma 4, cod. proc. amm., l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti indicati in motivazione, con le modalità e nel rispetto dei termini sopra specificati, riservata al definitivo ogni valutazione in merito e sulle spese.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 11 marzo 2022.

**Il Presidente**  
**Maria Cristina Quiligotti**

**IL SEGRETARIO**

